

REGOLAMENTO PER I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE ED ATTI DI NOTORIETÀ

COMUNE DI V ERGHERETO

Articolo 1 Oggetto

1. Con il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'amministrazione comunale, nonché quelli richiesti da parte di altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati.
2. Le seguenti disposizioni trovano applicazione qualora specifiche discipline normative o singole procedure amministrative già non prevedevano tipologie e modalità di controlli sulle dichiarazioni di cui in parola.
3. I controlli effettuati dai servizi dell'amministrazione sulle autocertificazioni, nonché i riscontri per altre pubbliche amministrazioni su proprie banche-dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Articolo 2 Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Per autocertificazioni si intendono:

- a) certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato decreto;
- c) qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio.

2. Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non certificabili.

3. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire; le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali, e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e a tal fine, sulle certificazioni medesime, deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi".

4. Il comune deve adottare ogni strumento utile all'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle certificazioni. A tal fine favorirà, in conformità all'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati del Comune e le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.

5. Il comune, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, come sostituito dall'art.15 comma 1 lett. c) della legge n. 183/2011, è tenuto, per i procedimenti di propria competenza, ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

6. Gli uffici nel predisporre appositi moduli, dovranno inserire negli stessi, le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per i procedimenti di competenza, che gli

interessati avranno facoltà di utilizzare. Nei moduli dovrà, comunque, essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

7. Le autocertificazioni richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Articolo 3 Individuazione dei responsabili

1. Il responsabile dell'art. 72 del D.P.R. 445/2000 viene individuato nel Responsabile del Settore nominato dal Sindaco con proprio provvedimento ai sensi degli art.li 107 e 109 del T.U.E.L.

2. Il responsabile di cui al comma 1, con proprio provvedimento, individua all'interno del settore i responsabili dei procedimenti tenuti ad eseguire i controlli di cui al presente regolamento.

Articolo 4 Controllo delle dichiarazioni

1. Ogni volta che il responsabile del procedimento abbia un ragionevole dubbio sulla veridicità sulle autocertificazioni presentate, effettuerà il controllo. In ogni caso il ragionevole dubbio dovrà essere adeguatamente motivato e non potrà fondarsi su generiche supposizioni.
2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergono elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
3. Tali controlli sono effettuati anche quando nelle autocertificazioni emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

Articolo 5 Tipologia dei controlli e termini

1. I controlli effettuati dai servizi dell'Amministrazione Comunale possono essere di tipo preventivo o successivo.

3. Per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l'iter procedimentale.

4. Per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi. Il controllo successivo sarà effettuato esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.

5. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive è disposto dal responsabile del procedimento o suo delegato :

a) obbligatoriamente, quando emergono ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto ovvero su segnalazioni pervenute;

b) a campione, a seguito di sorteggio, su almeno il 10% delle dichiarazioni presentate, arrotondato per eccesso.

6. I termini riferiti ai controlli di cui al comma precedente sono:

a) i controlli obbligatori: entro il termine fissato dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per la conclusione del procedimento e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della eventuale segnalazione di irregolarità;

b) per quelli a sorteggio con periodicità trimestrale o altro termine fissato dal servizio.

7. I responsabili dei procedimenti hanno l'obbligo di fornire, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione della relativa richiesta al protocollo dell'ente o della ricezione, in caso di trasmissione tramite fax, la risposta alle amministrazioni procedenti e ai gestori dei pubblici servizi l in merito alle informazioni, dati e documenti di cui al comma 1

dell'art.43 del D.P.R. 445/200, come sostituito dal comma 1, lettera c), dell'art.15 della legge 183/2011.

Articolo 6

Modalità del controllo delle dichiarazioni sostitutive

- Il controllo delle dichiarazioni sostitutive è disposto dal responsabile del procedimento:
 - a) direttamente, mediante la consultazione dei registri esistenti in comune per tutte le certificazioni sostituite al cui rilascio dovrebbero provvedere gli stessi uffici comunali ovvero in presenza, anche per altri scopi, della relativa certificazione o conferma dati in regime di validità;
 - b) richiedendo, all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, la verifica, osservando le procedure di cui all'art. 43 del D.P.R. 445/2000.
2. Le verifiche dirette sono effettuate dal servizio procedente, a regime, accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, mediante collegamento informatico o telematico fra banche dati, con le modalità disciplinate da apposita convenzione.

Articolo 7

Controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà

1. I controlli delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà sono eseguiti tramite organi di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza) previo accordo tra gli organi medesimi e la pubblica amministrazione.
2. Le richieste di controllo sono effettuate nel rispetto della seguente procedura:
- è inviata, al responsabile dell'organo di polizia interessato, fotocopia della dichiarazione sulla quale sono annotate le reali circostanze accertate in contrasto con la dichiarazione resa;
 - per gli accertamenti da effettuarsi nel territorio comunale è assegnato all'organo di polizia un congruo termine per la risposta;
 - gli atti di accertamento sono conservati agli atti;

Articolo 8

Errori / imprecisioni sanabili – Incompletezza

1. In presenza di accertati errori e o imprecisioni sanabili, il responsabile del servizio invita l'interessato a rettificare, con apposita annotazione sottoscritta, gli errori accertati, avvertendolo che non provvedendovi entro un congruo termine, da indicare sulla richiesta, il procedimento non ha seguito (Art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
2. Per realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato o impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento deve verificare:
- l'evidenza dell'errore;
 - la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
3. Le incompletezze si intendono sempre sanabili.

Articolo 9

Mendacio personale o fattuale

1. In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del responsabile del procedimento cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
2. Il dichiarante decade, altresì, dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Articolo 10

Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini comunitari e stranieri

1. Se le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento sono presentate da cittadini della comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

2. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

3. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 i cittadini stranieri autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Articolo 11 **Riservatezza dei dati**

1. I certificati e i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni contengono esclusivamente le informazioni previste da leggi o regolamenti e strettamente necessarie per l'emanazione del provvedimento.

2. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto di quanto prescritto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 12 **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.